

Composizione

quali-quantitativa ritenuta ottimale del Consiglio di Amministrazione

2023

Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione
nella seduta del 15 marzo 2023

Indice del documento

Indice del documento	1
Premessa	3
1. Caratteristiche della Banca	4
2. Indicazioni del Consiglio di Amministrazione	5
3. Composizione quantitativa e qualitativa del Consiglio di Amministrazione	6
3.1 <i>Composizione quantitativa</i>	6
3.2 <i>I ruoli all'interno del Consiglio di Amministrazione</i>	7
3.3 <i>Composizione qualitativa</i>	7
3.3.1 <i>Requisiti individuali di onorabilità e criteri di correttezza</i>	8
3.3.2 <i>Requisiti individuali di professionalità</i>	8
3.3.3 <i>Criteri di competenza</i>	10
3.3.4 <i>Caratteristiche personali</i>	12
3.3.5 <i>Diversificazione e quote di genere</i>	12
3.3.6 <i>Requisiti di indipendenza</i>	13
3.3.6.1 <i>Indipendenza di giudizio</i>	13
3.3.7 <i>Disponibilità di tempo</i>	13
Disponibilità di tempo	14
3.3.8 <i>Incompatibilità</i>	15
Allegato A	16
Requisiti individuali di onorabilità e criteri di correttezza (artt. 3, 4 e 5 del Decreto MEF)	16
Requisiti individuali di professionalità (art. 7 del Decreto MEF)	19
Criteri di competenza (art. 10 del Decreto MEF)	20
Requisiti di indipendenza	21

Requisiti di indipendenza di giudizio (art. 15 del Decreto MEF)	23
Disponibilità di tempo allo svolgimento degli incarichi (art. 16 del Decreto MEF)	24

Premessa

Banca Credifarma S.p.A. (“**Banca Credifarma**” o “**Banca**”), alla stregua della Capogruppo Banca Ifis, pone particolare attenzione alla composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione, sia per rispetto delle previsioni normative, sia perché crede fermamente che i componenti del Consiglio debbano essere dotati, tra l’altro, di competenze professionali adeguate al ruolo da ricoprire per garantire condizioni di sana e prudente gestione. Infatti, la composizione dell’Organo amministrativo assume un rilievo centrale per l’efficace assolvimento dei compiti ad esso affidati dalla legge, dalle Disposizioni di Vigilanza, come *infra* definite, e dallo Statuto.

Le vigenti Disposizioni di Vigilanza – in conformità alle regole, ai principi e alle linee guida elaborate dalle Autorità di settore anche a livello internazionale ed europeo – disciplinano il ruolo ed il funzionamento degli organi di amministrazione e controllo delle banche nonché il rapporto di questi con la struttura aziendale, tenendo conto che gli assetti organizzativi e di governo societario, oltre a rispondere agli interessi dell’impresa, devono assicurare condizioni di sana e prudente gestione.

Le Disposizioni di Vigilanza prevedono, inoltre, che il Consiglio di Amministrazione identifichi preventivamente la propria composizione quali-quantitativa considerata ottimale, individuando e motivando il profilo teorico (ivi comprese le caratteristiche di professionalità e di eventuale indipendenza) dei candidati ritenuto opportuno a questi fini.

L’art. 12 del Decreto MEF (come *infra* definito) dispone che ciascun organo – da intendersi pertanto riferito sia al Consiglio di Amministrazione che al Collegio Sindacale – identifichi preventivamente la propria composizione quali-quantitativa ottimale. In particolare, l’art. 11 del Decreto MEF prevede che la composizione degli organi di amministrazione e controllo sia adeguatamente diversificata, in modo da:

- alimentare il confronto e la dialettica interna agli organi;
- favorire l’emersione di una pluralità di approcci e prospettive nell’analisi dei temi e nell’assunzione di decisioni;
- supportare efficacemente i processi aziendali di elaborazione delle strategie, gestione delle attività e dei rischi, controllo sull’operato dell’alta dirigenza;
- tenere conto dei molteplici interessi che concorrono alla sana e prudente gestione della banca.

Infine, negli Orientamenti della Banca d’Italia sulla composizione e sul funzionamento dei consigli di amministrazione delle LSI, pubblicati in data 29 novembre 2022, la Vigilanza individua i principali profili di governo societario emersi da una indagine trasversale focalizzata sugli aspetti di governo societario delle banche meno significative relativi alla composizione e al funzionamento dei loro organi di amministrazione.

L’attività di identificazione del già menzionato profilo quali-quantitativo deve essere il frutto di un esame approfondito e formalizzato. I risultati di tali analisi devono essere portati a conoscenza dei soci in tempo utile affinché la scelta dei candidati da presentare possa tenere conto delle professionalità richieste.

Ai fini di cui sopra, il presente documento - denominato “Composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione di Banca Credifarma S.p.A.” - contiene gli orientamenti che il Consiglio di Amministrazione della Banca

mette a disposizione degli Azionisti, nell'intento di favorire il percorso di definizione delle migliori proposte per la composizione quantitativa e qualitativa del Consiglio di Amministrazione della Banca.*****

Si riepiloga di seguito la disciplina nazionale ed europea, come modificata tempo per tempo, applicabile con riferimento ai requisiti degli esponenti aziendali, inclusa quella di soft law, in quanto è stato ritenuto essenziale che i principi ivi contenuti siano rispecchiati nel processo di selezione dei candidati:

- Art. 26 del D.lgs. 1° settembre 1993 n. 385 ("TUB");
- Art. 36 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici" convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, c.d. "Interlocking Directorship" ("Decreto Salva Italia") e i "Criteri per l'applicazione dell'art. 36 del d.l. "Salva Italia" (cd. "divieto di interlocking)" pubblicati da Banca d'Italia, CONSOB e IVASS il 20 aprile 2012, come successivamente aggiornati ed integrati;
- Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169, in vigore dal 30 dicembre 2020, recante il "Regolamento in materia di requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico degli esponenti aziendali delle banche, degli intermediari finanziari, dei confidi, degli istituti di moneta elettronica, degli istituti di pagamento e dei sistemi di garanzia dei depositanti" ("Decreto MEF");
- Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 13 dicembre 2013 Parte I, Titolo IV, Capitolo 1, Sezione IV (Composizione degli organi sociali), recante le "Disposizioni di Vigilanza per le banche" ("Disposizioni di Vigilanza");
- Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, come successivamente modificata e integrata ("CRD");
- "Guida alla verifica dei requisiti di professionalità e onorabilità" di Banca Centrale Europea del 15 maggio 2017 e da ultimo aggiornata nel dicembre 2021 ("Linee Guida BCE");
- Orientamenti EBA in materia di governance interna del 2 luglio 2021;
- Orientamenti EBA/ESMA indica gli "Orientamenti sulla valutazione dell'idoneità dei membri dell'organo di gestione e del personale che riveste ruoli chiave" del 2 luglio 2021 (le "Linee Guida EBA/ESMA");
- Orientamenti LSI indica gli Orientamenti sulla composizione e sul funzionamento dei consigli di amministrazione delle LSI emanate dalla Banca d'Italia il 29 novembre 2022 (gli "Orientamenti").

1. Caratteristiche della Banca

Banca Credifarma S.p.A. è stata costituita nell'aprile 2022, in conseguenza della fusione per incorporazione di Credifarma S.p.A. in Farbanca S.p.A. ("Fusione"). La Banca fa parte del "Gruppo Bancario Banca Ifis" e rientra tra le *Less Significant Institution* sottoposte ai poteri di vigilanza diretta della Banca d'Italia.

Secondo quanto stabilito dalle Disposizioni di Vigilanza e dalla normativa applicabile, Banca Credifarma risponde alla definizione di banca di minori dimensioni o complessità operativa, tenuto conto delle dimensioni e della tipologia di attività svolta.

La Banca adotta il sistema tradizionale di amministrazione e controllo, fondato sulla presenza di un Consiglio di Amministrazione e di un Collegio Sindacale, nominati dall'Assemblea. Nel modello adottato da Banca Credifarma:

- la funzione di supervisione strategica è svolta dal Consiglio di Amministrazione;
- l'organo con funzione di gestione è stato individuato nell'Amministratore Delegato;
- la funzione di controllo è svolta dal Collegio Sindacale.

Banca Credifarma è un *player* attivo nello *speciality finance*, il primo polo specializzato leader nei servizi finanziari alle farmacie, le cui principali attività di *business* riguardano lo smobilizzo dei crediti vantati dalle farmacie nei confronti del Servizio Sanitario Nazionale e la concessione di finanziamenti a breve, medio e lungo termine .

2. Indicazioni del Consiglio di Amministrazione

Alla luce di quanto emerso dal proprio esercizio di Autovalutazione relativo all'anno 2022, si ritiene opportuno richiamare le specificità di Banca Credifarma che sono state debitamente considerate dal Consiglio di Amministrazione in carica nello svolgimento di tale esercizio:

- Banca Credifarma è stata formalmente costituita nell'aprile 2022, per effetto del perfezionamento della Fusione. Appare quindi fisiologico che le "prassi virtuose" richiamate, tra l'altro, dagli Orientamenti rappresentino, talvolta, un cantiere in corso, sul quale l'attenzione è massima e le cui linee guida – già tracciate o comunque in corso di definizione – troveranno puntuale declinazione ad esito della piena messa a regime dell'operatività dell'Istituto;
- la società è controllata da Banca Ifis S.p.A. e, in quanto tale, sottoposta alla direzione e coordinamento della medesima. Ne consegue, pertanto, che in ossequio ai principi regolamentari di riferimento, i processi decisionali, le procedure di funzionamento ed i flussi operativi sono definiti dalla Capogruppo e conseguentemente recepiti dagli organi sociali di Credifarma, lungo un percorso di crescita soltanto recentemente avviato in considerazione della recente Fusione; e
- premesso il diritto – dovere all'esercizio della direzione e coordinamento da parte dell'azionista di maggioranza, la composizione del Consiglio di Amministrazione avviene nel rispetto degli accordi di governo societario tra l'azionista di controllo (Banca Ifis S.p.A.) e l'azionista che esercita influenza notevole (Federfarma), quest'ultimo titolato ad esprimere i propri rappresentanti ed a concorrere alle decisioni di natura commerciale.

In tale contesto, il Consiglio di Amministrazione, in continuità con gli assetti di governo societario rappresentati a Banca Centrale Europea e Banca d'Italia nel procedimento amministrativo volto ad autorizzare la Fusione:

- ritiene adeguato l'attuale numero di componenti dell'Organo (n. 7), avuto riferimento sia alle dimensioni che alla complessità dell'assetto organizzativo della Banca, che considera idoneo a presidiare efficacemente l'intera operatività aziendale;
- reputa appropriato l'attuale rapporto tra amministratori non indipendenti (n. 5) e indipendenti (n. 2), che ritiene coerente con le disposizioni dello Statuto sociale ed auspica di potere confermare anche nella formazione del futuro Organo amministrativo. L'assetto in esame è, poi, ritenuto garanzia di un'efficace dialettica e di un corretto ed efficiente funzionamento del Consiglio;
- apprezza il profilo qualitativo dell'Organo, del quale auspica di mantenere l'attuale mix di competenze, professionalità ed esperienze, anche nell'eventuale ipotesi di cooptazione, pur con le fisiologiche esigenze di continuo rafforzamento dei profili degli amministratori, nei termini di cui al successivo paragrafo 3.3.

3. Composizione quantitativa e qualitativa del Consiglio di Amministrazione

3.1 Composizione quantitativa

La composizione quantitativa del Consiglio di Amministrazione assume un rilievo centrale per l'efficace assolvimento dei compiti che gli sono affidati dalla legge, dalle Disposizioni di Vigilanza e dallo Statuto.

Ai sensi delle Disposizioni di Vigilanza, infatti, il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione dev'essere adeguato alle dimensioni e alla complessità dell'assetto organizzativo della banca al fine di presidiare efficacemente l'intera operatività aziendale. La presenza di un numero adeguato di componenti non esecutivi con ruoli e compiti ben definiti, che svolgano efficacemente la funzione di contrappeso nei confronti degli esecutivi e del management della banca, favorisce la dialettica interna all'Organo di amministrazione.

La composizione dell'Organo di amministrazione, tuttavia, non deve risultare pletorica.

A tale riguardo, si ricorda che lo Statuto della Banca prevede che il Consiglio di Amministrazione sia composto da un minimo di n. 7 a un massimo di n. 11 consiglieri, eletti dall'Assemblea. Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

L'Assemblea degli Azionisti, riunitasi il 16 giugno 2022, ha fissato in 7 il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2022, 2023 e 2024.

Alla luce di quanto esposto, il Consiglio di Amministrazione in carica, dopo aver esaminato gli esiti dell'autovalutazione riferita all'esercizio 2022, tenuto altresì conto della vigente normativa in materia di composizione del Consiglio di Amministrazione, raccomanda agli Azionisti – cui spetta la determinazione del numero degli amministratori – di

considerare un numero di componenti pari a n. 7 coerente con un'adeguata composizione numerica dell'Organo di amministrazione, in linea con le previsioni contenute nelle Disposizioni di Vigilanza, nonché in considerazione delle dimensioni, della complessità organizzativa e delle dinamiche di funzionamento della Banca.

Il Consiglio in carica reputa, infatti, che tale dimensione possa sia garantire la compresenza delle diverse professionalità necessarie sia assicurare il buon funzionamento e l'operatività dell'Organo e che la stessa sia coerente con il livello di complessità operativa e diversificazione che caratterizza la Banca, come emerso anche dall'autovalutazione condotta dal Consiglio di Amministrazione per l'esercizio 2022.

In particolare, nella formulazione di tale raccomandazione, il Consiglio ha tenuto in considerazione i diversi criteri e le differenti esigenze derivanti dalle peculiari caratteristiche di Banca Credifarma, cercando di realizzarne un equilibrato contemperamento, tra i quali:

- lo sviluppo tecnico-organizzativo e l'evoluzione del business previsti dal Piano Industriale 2022-2024, approvato da Capogruppo e presentato alla comunità finanziaria;
- la presenza di esponenti in possesso di conoscenze, competenze ed esperienze tecniche che consentano, tra l'altro, di comprendere le attività ed i rischi principali ai quali la Banca è e sarà esposta.

3.2 I ruoli all'interno del Consiglio di Amministrazione

All'interno del Consiglio di Amministrazione sono identificabili differenti ruoli: Presidente, Amministratore Delegato, Amministratori non esecutivi e Amministratori indipendenti.

Il Presidente promuove l'effettivo funzionamento del sistema di governo societario, garantendo l'equilibrio di poteri rispetto all'Amministratore Delegato e agli altri amministratori esecutivi; si pone come interlocutore dell'Organo con funzione di controllo. A tal fine egli, oltre a possedere le caratteristiche richieste agli amministratori, deve avere le specifiche competenze necessarie per adempiere i compiti che gli sono attribuiti. Per svolgere efficacemente la propria funzione, il Presidente ricopre un ruolo non esecutivo e non può svolgere, neppure di fatto, funzioni gestionali. Il Presidente garantisce l'efficacia del dibattito consiliare e si adopera affinché le deliberazioni alle quali giunge il Consiglio siano il risultato di un'adeguata dialettica e del contributo consapevole e ragionato di tutti i suoi componenti.

L'Amministratore Delegato è incaricato della gestione dell'operatività aziendale volta a realizzare gli indirizzi e gli obiettivi aziendali strategici deliberati dal Consiglio di Amministrazione.

Gli Amministratori non esecutivi sono compartecipi delle decisioni assunte dall'intero Consiglio e sono chiamati a una funzione dialettica.

Gli Amministratori indipendenti vigilano con autonomia di giudizio sulla gestione sociale, contribuendo ad assicurare che essa sia svolta nell'interesse della Banca.

3.3 Composizione qualitativa

In merito alle professionalità e alle competenze ritenute necessarie ai fini di una composizione ottimale del Consiglio di Amministrazione, quest'ultimo ritiene di ribadire l'importanza di assicurare un'equilibrata combinazione di profili ed esperienze in vista delle sfide che la Banca si troverà ad affrontare.

I componenti del Consiglio di Amministrazione devono essere idonei allo svolgimento dell'incarico, secondo quanto previsto dalla normativa *pro tempore* vigente e dallo Statuto sociale e, in particolare, sono tenuti a:

- possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza;
- soddisfare i criteri di competenza e correttezza; e
- disporre di tempo e risorse adeguate a svolgere efficacemente il proprio ruolo in seno al Consiglio, secondo quanto prescritto dalla normativa *pro tempore* vigente.

3.3.1 Requisiti individuali di onorabilità e criteri di correttezza

Considerata l'importanza che i requisiti di onorabilità rivestono sotto il profilo reputazionale, i candidati alla carica di amministratore della Banca debbono possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 3 del Decreto MEF, come esposto più in dettaglio *sub Allegato A*.

Inoltre, in aggiunta al possesso dei già menzionati requisiti di onorabilità, la cui mancanza comporta di per sé la decadenza dalla carica ricoperta, i candidati dovranno altresì soddisfare i criteri di correttezza nelle condotte personali e professionali pregresse, secondo quanto disposto dall'art. 4 del Decreto MEF e meglio indicato nell'*Allegato A*.

L'eventuale sussistenza delle situazioni indicate dall'art. 4 del Decreto MEF non comporta automaticamente l'inidoneità del candidato, ma richiede una valutazione critica del Consiglio – in base ad uno o più dei parametri previsti dall'art. 5 del Decreto MEF – da condursi avendo riguardo ai principi di sana e prudente gestione nonché alla salvaguardia della reputazione della Banca e della fiducia del pubblico. Il criterio di correttezza non risulterà soddisfatto quando, pur a fronte della valutazione dell'organo di controllo, una o più delle situazioni indicate nell'art. 4 del Decreto MEF delineino un quadro grave, preciso e concordante su condotte che si pongono in contrasto con gli obiettivi indicati al comma 1 del citato articolo.

3.3.2 Requisiti individuali di professionalità

Il Consiglio di Amministrazione, nel definire la composizione ottimale che garantirà la complementarietà di competenze e professionalità dei propri esponenti, raccomanda agli Azionisti di assicurare che l'insieme delle esperienze collettive del Consiglio sia strumentale alle priorità strategiche che la Banca affronterà nei prossimi anni e che all'interno dell'Organo siano presenti soggetti:

- con competenze diffuse e diversificate da un punto di vista manageriale e tecnico, avuto specifico riferimento agli ambiti bancario, mercati finanziari, giuridico, regolamentare (compresa la materia antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo), contabile, fiscale, tributario, finanziario, di gestione e controllo dei rischi, corporate

governance, processi IT/digitalizzazione/operations/Cybersecurity, Sostenibilità/ESG, organizzazione aziendale e risorse umane;

- con esperienze significative e consolidate nell'esercizio delle attività di direzione, amministrazione, controllo di banche e/o di imprese;
- con un adeguato grado di diversificazione, anche in termini di età, genere e provenienza geografica.

La conoscenza teorica e l'esperienza pratica degli Amministratori devono essere idonee rispetto ai compiti inerenti al ruolo ricoperto dall'esponente e alle eventuali deleghe o attribuzioni specifiche nonché alle dimensioni e alla complessità operativa della Banca. In base, tra l'altro, alla normativa applicabile (cfr., *inter alia*, art. 7 del Decreto MEF), i candidati a svolgere funzioni di amministrazione e direzione devono possedere determinati requisiti di professionalità a seconda che ricoprano incarichi esecutivi o non esecutivi, nei termini indicati nell'Allegato A.

In particolare, gli esponenti con incarichi esecutivi sono scelti fra persone che abbiano esercitato, per almeno tre anni anche alternativamente:

- a) attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;
- b) attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi presso società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella della Banca presso la quale l'incarico deve essere ricoperto;

Gli esponenti con incarichi non esecutivi sono scelti tra persone che soddisfano i requisiti di cui al punto precedente o che abbiano esercitato, per almeno tre anni, anche alternativamente:

- a) attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della Banca; l'attività professionale deve connotarsi per adeguati livelli di complessità anche con riferimento ai destinatari dei servizi prestati e deve essere svolta in via continuativa e rilevante nei settori sopra richiamati;
- b) attività d'insegnamento universitario, quali docente di prima o seconda fascia, in materie giuridiche o economiche o in altre materie comunque funzionali all'attività della Banca;
- c) funzioni direttive, dirigenziali o di vertice, comunque denominate, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo e a condizione che l'ente presso cui l'esponente svolgeva tali funzioni abbia una dimensione e complessità comparabile con quella della Banca.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione (ai sensi dell'art. 7, comma 3 del Decreto MEF) è un esponente non esecutivo che ha maturato un'esperienza complessiva di almeno due anni in più rispetto ai requisiti di cui sopra.

L'Amministratore Delegato è scelto tra persone in possesso di una specifica esperienza in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa, maturata attraverso attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi per un periodo non inferiore a cinque anni nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo, oppure in società quotate o aventi una dimensione e complessità comparabili con quelle di Banca Credifarma.

Ai sensi dell'art. 7 del Decreto MEF, ai fini della sussistenza dei requisiti di cui sopra, occorrerà tener conto dell'esperienza maturata nel corso dei venti anni precedenti all'assunzione dell'incarico. Esperienze maturate contestualmente in più funzioni saranno conteggiate per il solo periodo di tempo in cui sono state svolte, senza cumularle.

Il Consiglio raccomanda che i candidati al ruolo di Amministratore della Banca abbiano maturato le competenze, esperienze e conoscenze di cui alla tabella che segue:

Competenze – Esperienze - Conoscenze	Posseduta da 4 candidati	Posseduta da 2 candidati	Posseduta da 1 candidato
Business bancario e attività e prodotti bancari e finanziari	x		
Dinamiche del sistema economico-finanziario	x		
Regolamentazione di settore	x		
Metodologie di gestione e controllo dei rischi	x		
Processi di gestione aziendale		x	
Conoscenza della struttura organizzativa e dei sistemi informativi			x
Informativa contabile e finanziaria		x	
Conoscenza delle tematiche in ambito di <i>ICT</i> , digitalizzazione, <i>cyber security</i>			x
Competenza e conoscenza in ambito <i>ESG</i> /sostenibilità e ambiente			x
Competenze manageriali		x	
Organizzazione e risorse umane		x	

Il Consiglio raccomanda che tutte le competenze sopraindicate siano rappresentate all'interno dell'Organo amministrativo in quanto la diversificazione delle medesime assicura la complementarietà dei profili professionali e favorisce la dialettica e l'efficiente funzionamento del Consiglio.

3.3.3 Criteri di competenza

In aggiunta ai requisiti di professionalità sopra richiamati, i candidati alla carica di amministratore della Banca devono soddisfare i criteri di competenza previsti dall'art. 10 del Decreto MEF (cfr. [Allegato A](#)), volti a comprovare la loro idoneità ad assumere l'incarico, considerando i compiti inerenti al ruolo ricoperto e le caratteristiche, dimensionali e operative, della Banca.

Sono prese in considerazione, a questi fini, la conoscenza teorica – acquisita attraverso gli studi e la formazione – e l’esperienza pratica, conseguita nello svolgimento di attività lavorative precedenti o in corso. In particolare, ai sensi dell’art. 10, comma 2, del Decreto MEF:

- sarà presa in considerazione la conoscenza teorica e l’esperienza pratica posseduta in più di uno dei seguenti ambiti:
 1. mercati finanziari;
 2. regolamentazione nel settore bancario e finanziario;
 3. indirizzi e programmazione strategica;
 4. assetti organizzativi e di governo societari;
 5. gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e mitigazione delle principali tipologie di rischio di una banca, incluse le responsabilità dell’esponente in tali processi);
 6. sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi;
 7. attività e prodotti bancari e finanziari;
 8. informativa contabile e finanziaria;
 9. tecnologia informatica;
- sarà oggetto di analisi se la conoscenza teorica e l’esperienza pratica sub a) è idonea rispetto a:
 1. i compiti inerenti al ruolo ricoperto dall’esponente e alle eventuali deleghe o attribuzioni specifiche;
 2. le caratteristiche della Banca, in termini, tra l’altro, di dimensioni, complessità, tipologia delle attività svolte e dei rischi connessi, mercati di riferimento, paesi in cui opera.

Inoltre, alla luce degli esiti della propria Autovalutazione e delle sfide future che la Banca si troverà ad affrontare, anche al fine di garantire l’idoneità complessiva e la diversità dell’Organo amministrativo, il Consiglioraccomanda che i candidati al ruolo di Consigliere nella Banca dispongano altresì di competenze ulteriormente qualificanti negli ambiti:

- ICT/digitalizzazione, cyber security;
- ESG/sostenibilità sociale e ambientale.

Ai sensi dell’art. 10, comma 5, del Decreto MEF, un criterio di competenza non risulterà soddisfatto quando le informazioni acquisite in ordine alla conoscenza teorica e all’esperienza pratica delineano un quadro grave, preciso e concordante sull’inidoneità dell’esponente a ricoprire l’incarico. In caso di specifiche e limitate carenze, il Consiglio di Amministrazione può adottare misure necessarie a colmarle.

Il Consiglio, sottolineando l’importanza dell’idoneità complessiva dell’Organo amministrativo ai sensi di quanto disposto dall’art. 11 del Decreto MEF in tema di composizione collettiva dell’Organo e, pertanto, della capacità del medesimo di agire informato, invita gli Azionisti a nominare candidati con competenze tali da consentire un’ottimale combinazione di profili aventi le caratteristiche sopra riportate così da alimentare il confronto e garantire lo sviluppo della dialettica interna, l’efficiente funzionamento e l’idoneità complessiva del Consiglio.

3.3.4 Caratteristiche personali

In aggiunta ai requisiti di professionalità di cui sopra, il Consiglio invita a considerare opportunamente nella selezione delle candidature anche i profili attitudinali (c.d. "soft skills") dei candidati. Al riguardo, oltre alle caratteristiche personali così come indicate dalle Linee Guida EBA/ESMA, a seguito di specifica riflessione condotta nel corso della propria Autovalutazione in relazione alle *soft skills* e in ottica di delineare il profilo atteso del futuro amministratore di Banca Ifis, il Consiglio ha ritenuto di attribuire rilevanza e centralità alle caratteristiche di seguito indicate:

- capacità di collaborazione;
- capacità di interazione con il Top Management;
- attitudine decisionale;
- adeguata disponibilità di tempo ed energie;
- capacità di gestire i conflitti in modo costruttivo;
- autenticità e indipendenza di pensiero;
- capacità di standing-up;
- orientamento ai risultati;
- capacità di integrazione delle tematiche di sostenibilità nella visione strategica e di business.

3.3.5 Diversificazione e quote di genere

Il Consiglio è consapevole che un adeguato grado di diversificazione in termini di età, genere, durata di permanenza nell'incarico e provenienza geografica favorisca la pluralità di approcci e prospettive nell'analisi dei problemi e nell'assunzione delle decisioni, evitando il rischio di comportamenti di mero allineamento a posizioni prevalenti, interne o esterne alla Banca.

In particolare, il Consiglio riconosce e promuove l'importanza della diversità di genere ad ogni livello della Banca, considerandola una risorsa di sviluppo e di creazione di valore, alla luce degli impatti positivi che la diversità di genere produce sulla dialettica interna degli organi e, di conseguenza, sulla sana e prudente gestione.

Il Consiglio di Amministrazione osserva come, in conformità al dettato regolamentare di riferimento:

:

- (i) l'Organo, composto da 7 Consiglieri, includa un componente del genere meno rappresentato; e
- (ii) le cariche di Presidente del Consiglio di Amministrazione e di Presidente del Collegio Sindacale non siano ricoperte da esponenti dello stesso genere.

Alla luce delle risultanze dell'Autovalutazione 2022 e delle riflessioni sugli Orientamenti, il Consiglio di Amministrazione invita gli Azionisti ad esprimere una indicazione di candidati preferibilmente appartenenti al genere meno rappresentato,

nell'auspicato adeguamento alla soglia di genere del 33% (i.e., 2 componenti su 7) già prima della nomina del nuovo Consiglio che avrà luogo con l'assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024.

3.3.6 Requisiti di indipendenza

Il Consiglio, ricordando che lo Statuto prevede, in conformità al dettato normativo di riferimento, la presenza di almeno $\frac{1}{4}$ di amministratori qualificati come indipendenti, suggerisce di confermare in 2 gli amministratori indipendenti, considerando tale numero garanzia di un elevato livello di dialettica interna al Consiglio, dell'apporto di un contributo di rilievo alla formazione della volontà dell'Organo amministrativo, nonchè, nel contempo, di un corretto ed efficiente funzionamento del Consiglio.

Per quanto concerne i criteri per la valutazione dell'indipendenza verranno considerati i requisiti previsti dalle disposizioni dell'art.13 del Decreto MEF, come dettagliatamente illustrate nell'[Allegato A](#).

3.3.6.1 Indipendenza di giudizio

Tutti i candidati a ricoprire la carica di amministratore, esecutivi e non, devono agire con piena indipendenza di giudizio e consapevolezza dei doveri e dei diritti inerenti all'incarico, nell'interesse della sana e prudente gestione della Banca e nel rispetto della normativa applicabile *pro tempore* vigente.

A tal fine, i candidati saranno tenuti a rendere le informazioni richieste ai sensi dell'art. 15, comma 2, del Decreto MEF e le motivazioni per cui eventuali fattispecie rilevanti ai sensi di tale previsione non inficiano in concreto la loro autonomia di giudizio. Le fattispecie rilevanti ai fini della valutazione dell'indipendenza di giudizio sono indicate nell'[Allegato A](#).

3.3.7 Disponibilità di tempo

Banca Credifarma ha approvato, in data 27 febbraio 2023, il proprio "Regolamento sulla disponibilità di tempo allo svolgimento degli incarichi" degli esponenti aziendali, recependo le novità normative intervenute a seguito della pubblicazione del Decreto MEF nonché dell'emanazione del 35° aggiornamento delle Disposizioni di Vigilanza.

Tale Regolamento prevede, tra l'altro, che l'esponente accetta la carica e ne mantiene l'esercizio nella misura in cui ritiene di poter dedicare il tempo necessario allo svolgimento diligente dei relativi compiti. Il tempo necessario è stimato sulla base di parametri quali-quantitativi quali, in particolare:

- il numero e la tipologia degli incarichi svolti in altre società, imprese o enti; e
- l'impegno – in termini di tempo e di complessità – richiesto dalle attività professionali svolte; e
- l'impegno – in termini di tempo e di complessità – richiesto dalle eventuali cariche associative ricoperte.

Disponibilità di tempo

I Consiglieri sono tenuti a dedicare tempo adeguato allo svolgimento dell'incarico, in conformità a quanto previsto dall'art. 16 del Decreto MEF (cfr. [Allegato A](#)).

L'adeguata disponibilità di tempo da dedicare allo svolgimento dell'incarico presso la Banca, in considerazione della natura, qualità e complessità dello stesso, è un requisito fondamentale che i candidati amministratori devono assicurare. Occorre altresì considerare l'impegno necessario per la preparazione alle sedute, tenuto conto della molteplicità degli argomenti da esaminare e del volume della documentazione a supporto. È poi necessario tenere presente l'impegno necessario per la partecipazione agli incontri dedicati all'induction, alla formazione ricorrente organizzata a beneficio del Consiglio oltre che ad eventuali incontri offsite.

Il tempo necessario allo svolgimento dell'incarico presso la Banca è tenuto in considerazione al pari degli incarichi ricoperti dai candidati Consiglieri presso altre società, imprese o enti, delle attività lavorative e professionali svolte e di ogni altra circostanza attinente alla sfera professionale degli stessi che possa avere un impatto sulla disponibilità di tempo. Al fine di consentire agli Azionisti di valutare la disponibilità di tempo richiesta ai candidati medesimi e, a questi ultimi, di valutare se siano in grado di assicurare la preparazione e partecipazione alle riunioni, il Consiglio di Amministrazione indica qui di seguito il numero e la durata media delle riunioni tenute nel corso dell'esercizio 2022 (precisamente svolte da Farbanca S.p.A. dal 01/01/2022 al 11/04/2022 e successivamente da Banca Credifarma S.p.A.):

Organo	Numero riunioni	Durata media delle riunioni
Consiglio di Amministrazione	13	1 ora 30 minuti

Inoltre, il Consiglio di Amministrazione in carica – con l'obiettivo di assicurare il buon funzionamento del Consiglio e il contributo di ciascun membro alla dialettica interna dell'Organo – ha effettuato una stima, da intendersi quale riferimento per valutare il tempo minimo ritenuto necessario per l'efficace partecipazione alle riunioni, sintetizzata nella seguente tabella:

Carica	Tempo stimato come necessario per l'efficace svolgimento dell'incarico in Banca Credifarma
Presidente del Consiglio di Amministrazione	60 gg anno
Amministratore Delegato	full time
Componente non esecutivo del Consiglio di Amministrazione	30 gg anno

3.3.8 Incompatibilità

Fermi restando i limiti sopra richiamati, in aggiunta alle cause di incompatibilità, ineleggibilità e decadenza ai sensi di legge che possono incidere sulla candidatura e/o l'assunzione/la conservazione della carica – quali, a titolo meramente esemplificativo, quelle di cui all'art. 2382 c.c. – i candidati Consiglieri dovranno rispettare altresì il c.d. divieto di *interlocking* previsto dall'art. 36 del Decreto Salva Italia, tenuto altresì conto dei "Criteri per l'applicazione dell'art. 36 del d.l. "Salva Italia" (cd. "divieto di interlocking")" pubblicati da Banca d'Italia, CONSOB e IVASS il 20 aprile 2012, come successivamente aggiornati ed integrati.

Il Consiglio raccomanda pertanto agli Azionisti di indicare candidati per i quali sia stata preventivamente verificata l'insussistenza di cause di incompatibilità previste dalla citata norma.

Allegato A

Requisiti individuali di onorabilità e criteri di correttezza (artt. 3, 4 e 5 del Decreto MEF)

Non possono essere ricoperti incarichi da coloro che:

- a. si trovano in stato di interdizione legale ovvero in un'altra delle situazioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
- b. sono stati condannati con sentenza definitiva:
 - (i) a pena detentiva per un reato previsto dalle disposizioni in materia societaria e fallimentare, bancaria, finanziaria, assicurativa, di servizi di pagamento, antiriciclaggio, di intermediari abilitati all'esercizio dei servizi di investimento e delle gestioni collettive del risparmio, di mercati e gestione accentrata di strumenti finanziari, di appello al pubblico risparmio, di emittenti nonché per uno dei delitti previsti dagli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 270-quinquies.2, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418, 640 del codice penale;
 - (ii) alla reclusione, per un tempo non inferiore a un anno, per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, in materia tributaria;
 - (iii) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- c. sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni ed integrazioni;
- d. all'atto dell'assunzione dell'incarico, si trovano in stato di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese ovvero di interdizione temporanea o permanente dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo ai sensi dell'articolo 144-ter, comma 3, del testo unico bancario e dell'articolo 190-bis, commi 3 e 3-bis, del testo unico della finanza, o in una delle situazioni di cui all'articolo 187-quater del testo unico della finanza.

Non possono essere ricoperti incarichi da coloro ai quali sia stata applicata con sentenza definitiva su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato una delle pene previste:

- a. dal comma 1, lettera b), numero 1 salvo il caso dell'estinzione del reato ai sensi dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;
- b. dal comma 1, lettera b), numero 2 e numero 3, nella durata in essi specificata, salvo il caso dell'estinzione del reato ai sensi dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale.

Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, la verifica dell'insussistenza delle condizioni previste dai commi 1 e 2 è effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale.

Con riferimento al comma 1, lettere b) e c) e al comma 2 sono fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'articolo 673, comma 1, del codice di procedura penale.

In aggiunta ai requisiti di onorabilità, gli esponenti soddisfano criteri di correttezza nelle condotte personali e professionali pregresse. Sono presi in considerazione a questi fini:

- a. condanne penali irrogate con sentenze anche non definitive, sentenze anche non definitive che applicano la pena su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato, decreti penali di condanna, ancorché' non divenuti irrevocabili, e misure cautelari personali relative a un reato previsto dalle disposizioni in materia societaria e fallimentare, bancaria, finanziaria, assicurativa, di servizi di pagamento, di usura, antiriciclaggio, tributaria, di intermediari abilitati all'esercizio dei servizi di investimento e delle gestioni collettive del risparmio, di mercati e gestione accentrata di strumenti finanziari, di appello al pubblico risparmio, di emittenti nonché' per uno dei delitti previsti dagli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 270-quinquies.2, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418, 640 del codice penale;
- b. condanne penali irrogate con sentenze anche non definitive, sentenze anche non definitive che applicano la pena su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato, decreti penali di condanna, ancorché' non divenuti irrevocabili, e misure cautelari personali relative a delitti diversi da quelli di cui alla lettera a); applicazione, anche in via provvisoria, di una delle misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- c. sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per atti compiuti nello svolgimento di incarichi in soggetti operanti nei settori bancario, finanziario, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento; sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per responsabilità amministrativo-contabile;
- d. sanzioni amministrative irrogate all'esponente per violazioni della normativa in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, antiriciclaggio e delle norme in materia di mercati e di strumenti di pagamento;
- e. provvedimenti di decadenza o cautelari disposti dalle autorità di vigilanza o su istanza delle stesse; provvedimenti di rimozione disposti ai sensi degli articoli 53-bis, comma 1, lettera e), 67-ter, comma 1, lettera e), 108, comma 3, lettera d-bis), 114-quinquies, comma 3, lettera d-bis), 114-quaterdecies, comma 3, lettera d-bis), del testo unico bancario, e degli articoli 7, comma 2-bis, e 12, comma 5-ter, del testo unico della finanza;
- f. svolgimento di incarichi in soggetti operanti nei settori bancario, finanziario, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento cui sia stata irrogata una sanzione amministrativa, ovvero una sanzione ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- g. svolgimento di incarichi in imprese che siano state sottoposte ad amministrazione straordinaria, procedure di risoluzione, fallimento o liquidazione coatta amministrativa, rimozione collettiva dei componenti degli organi di amministrazione e controllo, revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 113-ter del testo unico bancario, cancellazione ai sensi dell'articolo 112-bis, comma 4, lettera b), del testo unico bancario o a procedure equiparate;
- h. sospensione o radiazione da albi, cancellazione (adottata a titolo di provvedimento disciplinare) da elenchi e ordini professionali irrogate dalle autorità competenti sugli ordini professionali medesimi; misure di revoca per

giusta causa dagli incarichi assunti in organi di direzione, amministrazione e controllo; misure analoghe adottate da organismi incaricati dalla legge della gestione di albi ed elenchi;

- i. valutazione negativa da parte di un'autorità amministrativa in merito all'idoneità dell'esponente nell'ambito di procedimenti di autorizzazione previsti dalle disposizioni in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e di servizi di pagamento;
- j. l) indagini e procedimenti penali in corso relativi ai reati di cui alle lettere a) e b);
- k. le informazioni negative sull'esponente contenute nella Centrale dei Rischi istituita ai sensi dell'articolo 53 del testo unico bancario; per informazioni negative si intendono quelle, relative all'esponente anche quando non agisce in qualità di consumatore, rilevanti ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 125, comma 3, del medesimo testo unico.

Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, la verifica della sussistenza delle situazioni poc'anzi illustrate è effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale.

Il verificarsi di una o più delle situazioni indicate *supra* non comporta automaticamente l'inidoneità dell'esponente, ma richiede una valutazione da parte dell'organo competente. La valutazione è condotta avendo riguardo ai principi di sana e prudente gestione nonché alla salvaguardia della reputazione della banca e della fiducia del pubblico.

La valutazione è condotta in base ad uno o più dei seguenti parametri, ove pertinenti:

- a. oggettiva gravità dei fatti commessi o contestati, con particolare riguardo all'entità del danno cagionato al bene giuridico tutelato, alla potenzialità lesiva della condotta od omissione, alla durata della violazione, alle eventuali conseguenze sistemiche della violazione;
- b. frequenza dei comportamenti, con particolare riguardo alla ripetizione di comportamenti della stessa indole e al lasso di tempo intercorrente tra di essi;
- c. fase del procedimento di impugnazione della sanzione amministrativa;
- d. fase e grado del procedimento penale;
- e. tipologia e importo della sanzione irrogata, valutati secondo criteri di proporzionalità, che tengano conto tra l'altro della graduazione della sanzione anche sulla base della capacità finanziaria della banca;
- f. lasso di tempo intercorso tra il verificarsi del fatto o della condotta rilevante e la delibera di nomina. Di regola si tiene conto dei fatti accaduti o delle condotte tenute non più di dieci anni prima della nomina; nel caso in cui il fatto o la condotta rilevante siano avvenuti più di dieci anni prima, essi dovranno essere tenuti in considerazione solo se particolarmente gravi o, in ogni caso, vi siano ragioni particolarmente qualificate per le quali la sana e prudente gestione della banca potrebbe venirne inficiata;
- g. livello di cooperazione con l'organo competente e con l'autorità di vigilanza;
- h. eventuali condotte riparatorie poste in essere dall'interessato per mitigare o eliminare gli effetti della violazione, anche successive all'adozione della condanna, della sanzione o comunque di uno dei provvedimenti richiamati all'articolo 4, comma 2, del Decreto MEF;

- i. grado di responsabilità del soggetto nella violazione, con particolare riguardo all'effettivo assetto dei poteri nell'ambito della banca, società o ente presso cui l'incarico è rivestito, alle condotte concretamente tenute, alla durata dell'incarico ricoperto;
- j. ragioni del provvedimento adottato da organismi o autorità amministrativa;
- k. pertinenza e connessione delle condotte, dei comportamenti o dei fatti ai settori bancario, finanziario, mobiliare, assicurativo, dei servizi di pagamento, nonché in materia di antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo.

Nel caso di cui all'articolo 4, comma 2, lettera f), del Decreto MEF, la sanzione irrogata è presa in considerazione solo se sussistono elementi oggettivi idonei a comprovare il contributo individuale e specifico fornito dal soggetto nella commissione dei fatti sanzionati. In ogni caso, non sono prese in considerazione le sanzioni di importo pari al minimo edittale.

Il caso previsto dall'articolo 4, comma 2, lettera g), del Decreto MEF, rileva solo se sussistono elementi oggettivi idonei a comprovare il contributo individuale e specifico fornito dal soggetto ai fatti che hanno determinato la crisi dell'impresa, tenendo conto, tra l'altro, della durata del periodo di svolgimento delle funzioni dell'interessato presso l'impresa stessa e del lasso di tempo intercorso tra lo svolgimento delle funzioni e l'adozione dei provvedimenti menzionati all'articolo 4, comma 2, lettera g), del Decreto MEF.

Il criterio di correttezza non è soddisfatto quando una o più delle situazioni indicate nell'articolo 4 del Decreto MEF delineano un quadro grave, preciso e concordante su condotte che si pongono in contrasto con gli obiettivi indicati al comma 1 del medesimo articolo.

Requisiti individuali di professionalità (art. 7 del Decreto MEF)

Gli esponenti con incarichi esecutivi sono scelti fra persone che abbiano esercitato, per almeno tre anni, anche alternativamente:

- a. attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;
- b. attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi presso società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella della banca presso la quale l'incarico deve essere ricoperto.

Gli esponenti con incarichi non esecutivi sono scelti tra persone che soddisfano i requisiti sopra indicati o che abbiano esercitato, per almeno tre anni, anche alternativamente:

- a. attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della banca; l'attività professionale deve connotarsi per adeguati livelli di complessità anche con riferimento ai destinatari dei servizi prestati e deve essere svolta in via continuativa e rilevante nei settori sopra richiamati;

- b. attività d'insegnamento universitario, quali docente di prima o seconda fascia, in materie giuridiche o economiche o in altre materie comunque funzionali all'attività del settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;
- c. funzioni direttive, dirigenziali o di vertice, comunque denominate, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo e a condizione che l'ente presso cui l'esponente svolgeva tali funzioni abbia una dimensione e complessità comparabile con quella della banca presso la quale l'incarico deve essere ricoperto.

Il presidente del consiglio di amministrazione è un esponente non esecutivo che ha maturato un'esperienza complessiva di almeno due anni in più rispetto ai requisiti ora indicati.

L'amministratore delegato e il direttore generale sono scelti tra persone in possesso di una specifica esperienza in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa, maturata attraverso attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi per un periodo non inferiore a cinque anni nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo, oppure in società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella della banca presso la quale l'incarico deve essere ricoperto. Analoghi requisiti sono richiesti per gli incarichi che comportano l'esercizio di funzioni equivalenti a quella di direttore generale.

Ai fini della sussistenza dei requisiti di cui ai commi precedenti, si tiene conto dell'esperienza maturata nel corso dei venti anni precedenti all'assunzione dell'incarico; esperienze maturate contestualmente in più funzioni si conteggiano per il solo periodo di tempo in cui sono state svolte, senza cumularle.

Criteri di competenza (art. 10 del Decreto MEF)

In aggiunta ai requisiti di professionalità, gli esponenti soddisfano criteri di competenza volti a comprovare la loro idoneità ad assumere l'incarico, considerando i compiti inerenti al ruolo ricoperto e le caratteristiche, dimensionali e operative, della banca. Sono prese in considerazione, a questi fini, la conoscenza teorica – acquisita attraverso gli studi e la formazione – e l'esperienza pratica, conseguita nello svolgimento di attività lavorative precedenti o in corso.

Il criterio è valutato dall'organo competente, che:

- a. prende in considerazione la conoscenza teorica e l'esperienza pratica posseduta in più di uno dei seguenti ambiti:
 - (i) mercati finanziari;
 - (ii) regolamentazione nel settore bancario e finanziario;
 - (iii) indirizzi e programmazione strategica;
 - (iv) assetti organizzativi e di governo societari;
 - (v) gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e mitigazione delle principali tipologie di rischio di una banca, incluse le responsabilità dell'esponente in tali processi);

- (vi) sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi;
 - (vii) attività e prodotti bancari e finanziari;
 - (viii) informativa contabile e finanziaria;
 - (ix) tecnologia informatica;
- b. analizza se la conoscenza teorica e l'esperienza pratica sub a) e' idonea rispetto a:
- (i) i compiti inerenti al ruolo ricoperto dall'esponente e alle eventuali deleghe o attribuzioni specifiche, ivi inclusa la partecipazione a comitati;
 - (ii) le caratteristiche della banca e del gruppo bancario a cui essa eventualmente appartiene, in termini, tra l'altro, di dimensioni, complessità, tipologia delle attività svolte e dei rischi connessi, mercati di riferimento, paesi in cui opera.

Per l'incarico di presidente del consiglio di amministrazione è valutata anche l'esperienza maturata nel coordinamento, indirizzo o gestione di risorse umane tale da assicurare un efficace svolgimento delle sue funzioni di coordinamento e indirizzo dei lavori del consiglio, di promozione del suo adeguato funzionamento, anche in termini di circolazione delle informazioni, efficacia del confronto e stimolo alla dialettica interna, nonché di adeguata composizione complessiva dell'organo.

La valutazione prevista dal presente articolo può essere omessa per gli esponenti in possesso dei requisiti di professionalità, quando essi sono maturati per una durata almeno pari a quella prevista nell'allegato al Decreto MEF.

Il criterio di competenza non è soddisfatto quando le informazioni acquisite in ordine alla conoscenza teorica e all'esperienza pratica delineano un quadro grave, preciso e concordante sull'inidoneità dell'esponente a ricoprire l'incarico. In caso di specifiche e limitate carenze, l'organo competente può adottare misure necessarie a colmarle.

Requisiti di indipendenza

Art. 13 del Decreto MEF

Quando è richiesta ai sensi di disposizioni di legge o regolamentari la presenza nel consiglio di amministrazione di esponenti che soddisfino requisiti di indipendenza, si considera indipendente il consigliere non esecutivo per il quale non ricorra alcuna delle seguenti situazioni:

- a. è coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado:
 - (i) del presidente del consiglio di amministrazione, di gestione o di sorveglianza e degli esponenti con incarichi esecutivi della banca;
 - (ii) dei responsabili delle principali funzioni aziendali della banca;
 - (iii) di persone che si trovano nelle condizioni di cui alle lettere da b) a i);
- b. è un partecipante nella banca;

- c. ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni presso un partecipante nella banca o società da questa controllate incarichi di presidente del consiglio di amministrazione, di gestione o di sorveglianza o di esponente con incarichi esecutivi, oppure ha ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del consiglio di amministrazione, di sorveglianza o di gestione nonché di direzione presso un partecipante nella banca o società da questa controllate;
- d. ha ricoperto negli ultimi due anni l'incarico di esponente con incarichi esecutivi nella banca;
- e. ricopre l'incarico di consigliere indipendente in un'altra banca del medesimo gruppo bancario, salvo il caso di banche tra cui intercorrono rapporti di controllo, diretto o indiretto, totalitario;
- f. ha ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del consiglio di amministrazione, di sorveglianza o di gestione nonché di direzione presso la banca;
- g. è esponente con incarichi esecutivi in una società in cui un esponente con incarichi esecutivi della banca ricopre l'incarico di consigliere di amministrazione o di gestione;
- h. intrattiene, direttamente, indirettamente, o ha intrattenuto nei due anni precedenti all'assunzione dell'incarico, rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero altri rapporti di natura finanziaria, patrimoniale o professionale, anche non continuativi, con la banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente, con le società controllate dalla banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o i loro presidenti, o con un partecipante nella banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente, tali da comprometterne l'indipendenza;
- i. ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni uno o più dei seguenti incarichi:
 - (i) membro del parlamento nazionale ed europeo, del Governo o della Commissione europea;
 - (ii) assessore o consigliere regionale, provinciale o comunale, presidente di giunta regionale, presidente di provincia, sindaco, presidente o componente di consiglio circoscrizionale, presidente o componente del consiglio di amministrazione di consorzi fra enti locali, presidente o componente dei consigli o delle giunte di unioni di comuni, consigliere di amministrazione o presidente di aziende speciali o istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sindaco o consigliere di Città metropolitane, presidente o componente degli organi di comunità montane o isolate, quando la sovrapposizione o contiguità tra l'ambito territoriale di riferimento dell'ente in cui sono ricoperti i predetti incarichi e l'articolazione territoriale della banca o del gruppo bancario di appartenenza sono tali da comprometterne l'indipendenza.

Per incarichi ricoperti in enti non societari, le previsioni dei commi precedenti si applicano ai soggetti che svolgono nell'ente funzioni equivalenti a quelle indicate nei medesimi commi.

Il difetto dei requisiti stabiliti dal presente articolo comporta la decadenza dall'incarico di consigliere indipendente. Se in seguito alla decadenza il numero residuo di consiglieri indipendenti nell'organo è sufficiente ad assicurare il rispetto delle disposizioni in materia di governo societario per le banche attuate del TUB o di altre disposizioni dell'ordinamento che stabiliscono un numero minimo di consiglieri indipendenti, il consigliere in difetto dei requisiti di cui al presente articolo, salvo diversa previsione statutaria, mantiene l'incarico di consigliere non indipendente.

Art. 148, comma 3, del TUF e Comunicazione CONSOB n. DEM/10046789 del 20 maggio 2010

Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio:

- a. coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 c.c.;
- b. il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- c. coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.

Considerato che un amministratore indipendente si contraddistingue per la sua autonomia di giudizio nei confronti degli amministratori esecutivi e per l'assenza di coinvolgimento nella gestione della società, nell'applicare agli amministratori i requisiti previsti per i sindaci dalla lettera b) dell'art. 148, comma 3, del TUF, CONSOB ritiene che gli amministratori a cui fa riferimento la predetta disposizione debbano essere considerati gli amministratori con incarichi esecutivi.

Più precisamente, l'Autorità ritiene, alla luce della ratio della disciplina, che non possa essere qualificato come amministratore indipendente della quotata colui che ricopra la carica di amministratore esecutivo in una delle società del gruppo della quotata (controllante, controllate o società soggette a comune controllo). Al contrario, non comprometterebbe l'indipendenza la circostanza che l'amministratore indipendente della quotata svolga il ruolo di amministratore indipendente in altre società del gruppo.

Requisiti di indipendenza di giudizio (art. 15 del Decreto MEF)

Tutti gli esponenti agiscono con piena indipendenza di giudizio e consapevolezza dei doveri e dei diritti inerenti all'incarico, nell'interesse della sana e prudente gestione della banca e nel rispetto della legge e di ogni altra norma applicabile.

Tutti gli esponenti comunicano all'organo competente le informazioni riguardanti le situazioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettere a), b), c), h) e i), del Decreto MEF e le motivazioni per cui, a loro avviso, quelle situazioni non inficiano in concreto la loro indipendenza di giudizio.

L'organo competente valuta l'indipendenza di giudizio dell'esponente alla luce delle informazioni e delle motivazioni da questo fornite e verifica se i presidi previsti da disposizioni di legge e regolamentari, nonché delle eventuali ulteriori misure organizzative o procedurali adottate dalla banca o dall'esponente, sono efficaci a fronteggiare il rischio che le situazioni di cui al comma 2 possano inficiare l'indipendenza di giudizio dell'esponente o le decisioni dell'organo. Rilevano in particolare i presidi previsti dai seguenti articoli: 2391 e 2391-bis c.c. e relative disposizioni attuative; Capo IX del Titolo V del Libro V c.c.; 53, commi 4 e 4-quater, e 136 del TUB e relative disposizioni attuative; 6, comma 2-novies, del TUF; 36 del Decreto Salva Italia.

Se i presidi esistenti non sono ritenuti sufficienti, l'organo competente può:

- a. individuarne di ulteriori e più efficaci;

- b. modificare gli specifici compiti e ruoli attribuiti all'esponente, ivi comprese le eventuali deleghe, in modo coerente con l'obiettivo indicato nel comma 1.

L'organo competente verifica l'efficacia dei presidi e delle misure adottate per preservare l'indipendenza di giudizio dell'esponente, anche alla luce del comportamento da questi tenuto in concreto nello svolgimento dell'incarico.

Disponibilità di tempo allo svolgimento degli incarichi (art. 16 del Decreto MEF)

Ciascun esponente dedica tempo adeguato allo svolgimento dell'incarico. All'atto della nomina e tempestivamente in caso di fatti sopravvenuti, comunica all'organo competente gli incarichi ricoperti in altre società, imprese o enti, le altre attività lavorative e professionali svolte e le altre situazioni o fatti attinenti alla sfera professionale in grado di incidere sulla sua disponibilità di tempo, specificando il tempo che questi incarichi, attività, fatti o situazioni richiedono.

La banca assicura che l'esponente sia a conoscenza del tempo che essa ha stimato come necessario per l'efficace svolgimento dell'incarico.

In base alle informazioni assunte, l'organo competente valuta se il tempo che ciascun esponente può dedicare è idoneo all'efficace svolgimento dell'incarico.

Se l'esponente dichiara per iscritto di poter dedicare all'incarico almeno il tempo necessario stimato dalla banca, la valutazione può essere omessa purché ricorrano tutte le seguenti condizioni:

- a. gli incarichi detenuti dall'esponente non superano i limiti previsti dall'articolo 17 del Decreto MEF;
- b. la condizione sub a) è rispettata senza beneficiare delle previsioni di cui agli articoli 18 e 19 del Decreto MEF;
- c. l'esponente non ricopre l'incarico di amministratore delegato o direttore generale né è presidente di un organo o di un comitato.

L'organo competente verifica l'idoneità del tempo effettivamente dedicato dagli esponenti, anche alla luce della loro presenza alle riunioni degli organi o comitati.

Se la disponibilità di tempo non è sufficiente, l'organo competente chiede all'esponente di rinunciare a uno o più incarichi o attività o di assumere specifici impegni idonei ad accrescere la sua disponibilità di tempo, ovvero adotta misure tra cui la revoca di deleghe o compiti specifici o l'esclusione dell'esponente da comitati. Il rispetto degli impegni assunti dall'esponente è verificato. La valutazione relativa alla disponibilità di tempo non ha rilievo autonomo ai fini della pronuncia di decadenza dell'esponente ma concorre alla valutazione dell'idoneità dell'esponente ai sensi dell'articolo 23 del Decreto MEF.

